



Tribunale di Milano Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Caterina Macchi

Presidente

Dott. Sergio Rossetti

Giudice rel.

Dott. Vincenza Agnese

Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO
EX AR. 207 CCII**

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, rubricato al n. 3319/2024 R.G.;

DA

[C.F. _____], in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

come da procura in atti

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

Liquidazione Giudiziale
persona dei Curatori;

, L.G. N. 153/2023 [C.F. _____], in

RESISTENTE

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 24 gennaio 2024 la _____ ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale della _____ sostenendo che il proprio credito – vantato a titolo di canoni relativi all'affitto dell'azienda concessa alla società di poi posta in liquidazione giudiziale - avrebbe dovuto essere collocato in prededuzione non solo, come avvenuto, con riferimento al periodo successivo alla fase prenotativa del concordato che aveva interessato la società debitrice prima della liquidazione, ma anche con riguardo ai canoni maturati nel corso della composizione negoziata, successivamente alla concessione delle misure protettive richieste nel corso delle trattative.

La domanda proposta non può trovare accoglimento.

L'art. 2, co. 1, lett. f) della legge delega 155/2017 aveva stabilito che l'emanando codice della crisi delimitasse le *"ipotesi di prededuzione ... al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure"*.

In applicazione di tale criterio direttivo, il codice della crisi affronta la questione della prededucibilità dei crediti tra i principi generali, all'art. 6 stabilendo, per quanto qui interessa, che siano prededucibili *"i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa"*.

Per opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza, la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso di natura essenzialmente privatistica: nel corso delle trattative l'imprenditore conserva, infatti, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art. 21,





co. 1); non gli sono inibiti i pagamenti dei debiti (art. 18, co. 1); l'intervento dell'autorità giudiziale è solo eventuale (artt. 19 e 22); l'esperto non ha alcuna funzione commissariale e il suo incarico è volto esclusivamente ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione della crisi, intesa in senso lato (art. 12, co. 2).

Consapevole delle intrinseche differenze esistenti tra una procedura concorsuale e la composizione negoziata, sia in dottrina che in giurisprudenza, normalmente si utilizza il termine "procedura" per indicare, in generale, gli strumenti di regolazione della crisi e "percorso" per la composizione negoziata.

In linea di principio, quindi, nel corso della composizione negoziata non maturano, né possono maturare crediti prededucibili.

Sono previste, però, alcune eccezioni: il credito dell'esperto nella composizione negoziata è espressamente qualificato come prededucibile dall'art. 25 *ter*, comma 12; ancora: dietro esplicito provvedimento autorizzatorio del Tribunale è possibile per il debitore in composizione negoziata contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 22.

Tali disposizioni hanno carattere evidentemente eccezionale e per loro natura non possono trovare applicazione analogica.

Il legislatore, infatti, nell'esercizio della propria discrezionalità, non vincolata da superiori disposizioni unionali, ha inteso negare, salvi i casi sopra indicati in via di eccezione, la possibilità che nel corso della composizione negoziata maturino crediti prededucibili.

Tale scelta del legislatore non pare affatto irragionevole in quanto nel conflitto tra creditori anteriori e posteriori all'ingresso del debitore nel percorso di composizione negoziata e, ancora, con quelli successivi all'apertura di un concorso ha inteso favorire esclusivamente questi ultimi, parificando i primi e trattandoli, tutti e indistintamente, alla stregua di creditori concorsuali. Tanto al fine di evitare che nel corso delle trattative possano maturare crediti prededucibili che, per loro natura, potrebbero assorbire eccessive risorse e condizionare, conseguentemente, la stessa praticabilità di una regolazione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale.

La domanda deve essere quindi rigettata e le spese sostenute da parte opponente, in mancanza di costituzione da parte della procedura, dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

- 1) **RIGETTA** il ricorso proposto da _____ ;
- 2) **DICHIARA** irripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 28/03/2024.

Il Giudice Estensore
Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente
Dott. Caterina Macchi

